

TI_GERICHTE 52.1997.262 vom 15. April 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-04-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.262

FR: TI_GERICHTE 52.1997.262 du 15 avril 1998

IT: TI_GERICHTE 52.1997.262 del 15 aprile 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 17

cpv. 2 LDDS. Se, quindi, la censura di disattenzione della citata disposizione legale fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo, la Corte federale la dichiarerebbe ammissibile in applicazione dell'art. 100 lett. b n. 3 OG. Questo significa che essa è tale anche innanzi al Tribunale cantonale amministrativo attraverso il rinvio di cui all'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli stranieri. Il quesito di sapere se, in concreto, la pretesa citata conduca al rilascio del permesso postulato è una questione di merito e non di ammissibilità. 1.4. Non esiste tra la Svizzera e la ex Jugoslavia alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini ex iugoslavi, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora. 1.5. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli stranieri. In concreto, l'insorgente ha pure il diritto di richiedere un permesso di dimora a favore della moglie invocando la protezione dell'art. 8 CEDU (DTF 119 Ib 84, consid. 1c). I coniugi sono sposati dal 15 agosto 1996. Va notato che se essi non hanno vissuto insieme fino alla decisione di autorizzazione di entrata in Svizzera della moglie da parte del Presidente del Consiglio di Stato dell'11 marzo 1997, non significa che non vi fosse tra di loro già in precedenza una relazione matrimoniale intatta. La separazione era dovuta al fatto che la moglie non è al beneficio del permesso di dimora in Svizzera e il ricorrente domiciliato nel nostro Paese nell'attesa che la coniuge potesse raggiungerlo. 1.6. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti nel corso dell'istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAm). 2. 2.1. L'art. 17 cpv. 2 LDDS dispone che se lo straniero possiede il permesso di domicilio, il coniuge ha il diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono assieme. Lo straniero domiciliato in Svizzera deve dunque disporre, nell'ambito del postulato permesso, di un'abitazione nella quale possa alloggiare le persone oggetto del

ricongiungimento familiare (DTF 119 Ib 87 consid. 2c). Il Tribunale federale, nella sentenza testé citata, ha lasciato per contro indecisa la questione di sapere se l'alloggio dev'essere conveniente come disposto dall'art. 39 cpv. 1 lett. b e 2 OLS applicabile ai dimoranti. 2.2. Giusta il combinato di cui agli art. 9 cpv. 3 lett. b e 10 cpv. 1 lett. d LDDS, lo straniero al beneficio di un permesso di domicilio può essere espulso - o rimpatriato (DTF 119 Ib 1 segg.) - quando egli stesso o una persona a cui deve provvedere cada in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica, sempre che tali rischi entrino chiaramente e concretamente in considerazione. 2.3. Per analogia con quanto disposto a livello federale (DTF 122 II 4 consid. 1b e rinvii), in materia di polizia degli stranieri, quando il giudizio impugnato non è stato emanato da un'autorità giudiziaria, il Tribunale cantonale amministrativo fonda la sua decisione di principio sui fatti e le circostanze esistenti al momento in cui emana il proprio giudizio. 3. Il ricorrente si duole innanzitutto del fatto che le prove assunte dall'Esecutivo cantonale presso l'Ufficio dell'assistenza sociale non gli sarebbero state notificate. Il Consiglio di Stato sostiene per contro di averle inviate al patrocinatore del ricorrente per conoscenza tramite busta non raccomandata. Sia come sia, la questione è stata sanata con la procedura ricorsuale avanti a questo Tribunale innanzi al quale il ricorrente ha avuto la possibilità di prendere posizione sulle prove in rassegna. 4. Ci si potrebbe invero chiedere se con l'arrivo della moglie il ricorrente, in conformità all'art. 17 cpv. 2 LDDS, disponga di un'abitazione conveniente atta ad alloggiarla e per viverci insieme. Difatti egli vive presso i genitori con i suoi quattro fratelli in un appartamento di 4 ½ locali adibito al massimo per sette persone (cfr. contratto di locazione del 21 aprile 1992). Sia come sia, la questione può ritenersi superata (v. sub 5).

5. 5.1. _____ percepiva fino al settembre 1997 un salario mensile lordo di fr. 540.- (doc. G) oltre una quota parte di tredicesima per fr. 45.- (doc. F). Egli non nega che tale reddito sia insufficiente per mantenere già una persona. I genitori dell'insorgente hanno invero dichiarato di essere disposti a provvedere al mantenimento della nuora (v. dichiarazione del 28 agosto 1996). Ma il padre del ricorrente dal 31 ottobre 1993 è senza un lavoro stabile e percepisce le indennità di disoccupazione; la madre è ausiliaria di pulizia a tempo parziale. Il loro reddito serve a mantenere i cinque figli, come pure a pagare la pigione di fr. 1224.- mensili (v. contratto di locazione del 21 aprile 1992), ecc. Tali entrate, oltre ad essere provvisorie, sono insufficienti a coprire i bisogni della famiglia _____. Pertanto, il capofamiglia beneficia dal 1991 (v. informazioni del 27 agosto 1997 dell'Ufficio cantonale dell'assistenza sociale) di un sussidio da parte dell'assistenza pubblica (v. lettera 24 settembre 1996 del Municipio di _____) per il pagamento degli oneri assicurativi (premi, partecipazioni, franchigia) anche se limitatamente all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal, compresi eventuali costi sanitari arretrati. Benché il ricorrente lo abbia negato nelle osservazioni al Consiglio di Stato del 9 maggio 1997, la sua famiglia ha ricevuto dall'assistenza sino al mese di agosto l'importo di fr. 17'213.70, garantito fino al 31 dicembre 1997, che non è stato ancora rimborsato nemmeno parzialmente. Da ciò ne consegue che, malgrado la buona volontà dei genitori del ricorrente di provvedere al mantenimento della nuora, il rischio per gli interessati di essere a carico dell'assistenza pubblica al momento della domanda di ricongiungimento era concreto. Sennonché, con dichiarazione del 19 settembre 1997 la ditta datrice di lavoro ha dato conferma dell'assunzione dell'insorgente a fine apprendistato quale verniciatore di carrozzeria con un salario lordo mensile di fr. 2000.- a partire dal 1° ottobre 1997 (doc. B). Nel corso dell'istruttoria è stato richiesto il contratto di lavoro, da cui si evince (doc. C) che l'insorgente percepisce in realtà uno stipendio mensile lordo di fr. 2180.-, pari a fr. 2000.-

netti. Ora, è vero che dalla lettera dell'Ufficio cantonale dell'assistenza sociale alla Cassa malati _____ risulta che viene garantito il pagamento degli oneri assicurativi alla stessa limitatamente all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie fino al 31 dicembre 1997 per tutta la famiglia _____, e dunque pure a _____ a seguito della domanda di assistenza del 27 marzo 1997. Non va però dimenticato che l'insorgente ha ora terminato l'apprendistato e che l'assistenza era versata non soltanto a lui, bensì a tutta la sua famiglia. Inoltre, ha terminato da poco la propria formazione e la sua situazione economica è sensibilmente migliorata, tanto che può ora provvedere a mantenersi da solo.

5.2. Occorre ora verificare se con l'arrivo della moglie non vi sia ancora il rischio per l'insorgente di cadere in modo rilevante e continuo nell'assistenza pubblica, ritenuto che il calcolo dei mezzi finanziari a disposizione della famiglia deve basarsi su dati effettivi e concreti. L'insorgente - come detto dianzi - percepisce ora un reddito mensile netto di fr. 2000.-. Non risulta che la moglie non possa provvedere in futuro a migliorare la situazione economica di entrambi i coniugi. Il ricorrente in tal senso ha già prodotto copia di un contratto di lavoro della moglie di durata indeterminata del 30 novembre 1997, da cui risulta che è stata assunta quale ausiliaria di cucina presso il Ristorante _____ a _____ con una retribuzione mensile lorda di fr. 2400.- pari a fr. 1646.90 netti. Ne consegue quindi che con un introito mensile netto di circa fr. 3600.- i coniugi _____ possono provvedere a vivere senza che vi sia il rischio concreto di dover far capo alle prestazioni assistenziali. Di fronte a tale reddito complessivo e tenendo conto che in Ticino l'importo base per coniugati aggiornato al 1994 secondo la tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello ammonta a fr. 1370.- mensili, non solo possono permettersi di far fronte agli oneri fiscali, assicurativi e di locare un appartamento adeguato (v. supra 4), ma il marito potrà senza indugio iniziare finalmente a rimborsare - come da egli già anticipato nel memoriale ricorsuale - una parte del debito assistenziale contratto insieme alla sua famiglia. Ne consegue che il ricorso va accolto e non è necessario pertanto esaminare se la decisione impugnata viola l'art. 8 CEDU. Va comunque sottolineato che le precedenti considerazioni, fondate sulla situazione prevalente al momento del presente giudizio, non escludono un nuovo esame del caso da parte dell'autorità competente nel caso in cui i coniugi dovessero cadere a carico dell'assistenza pubblica nel futuro.

6. Il ricorrente chiede l'assistenza giudiziaria, estesa alla dispensa dal pagamento delle spese procedurali ed all'ammissione al gratuito patrocinio. Secondo l'art. 30 PAm, gli istanti od i ricorrenti privati possono essere dispensati dal pagamento delle spese e dalla prestazione di anticipi, qualora giustifichino di non possedere mezzi sufficienti per sopperirvi e l'istanza o il ricorso non siano manifestamente infondati. Inoltre qualora le circostanze di fatto e di diritto lo giustifichino, essi possono ottenere il gratuito patrocinio. In procedura amministrativa e civile (cfr. art. 155 e 157 CPC), colui che richiede l'assistenza giudiziaria deve dunque comprovare di trovarsi in uno stato di indigenza e rendere verosimile che la causa presenta possibilità di esito favorevole; queste condizioni sono cumulative. Il requisito dell'indigenza è adempiuto quando il richiedente non è in grado di provvedere con i propri mezzi (sia reddito che sostanza) alla spese giudiziarie e legali senza intaccare il proprio mantenimento e quello della sua famiglia. Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona ragionevole e di condizione agiata rinunciarebbe al processo in considerazione delle spese a cui si esporrebbe. Come visto in precedenza, l'insorgente ha dimostrato di avere mezzi finanziari sufficienti, tanto da non dover più far capo all'assistenza e non può considerarsi indigente. La domanda di

assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio non può pertanto essere accolta. L'insorgente potrà comunque accordarsi con il proprio patrocinatore per provvedere a onorare la nota professionale, se del caso, rateizzandola. 7. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere al ricorrente, assistito da un legale iscritto all'albo, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm). Con il giudizio di merito la domanda di effetto sospensivo formulata dal ricorrente diviene in ogni caso priva di oggetto. Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 9 cpv. 3 lett. b, 10 cpv. 1 lett. d, 17 cpv. 2, LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 30, 31, 43, 46, 47, 60, 61, 63 PAmm; 157 CPC; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto nel senso dei considerandi. §. Di conseguenza: 1.1. sono annullate: a) la risoluzione 3 settembre 1997 (n. 4297) del Consiglio di Stato; b) la decisione 8 gennaio 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri. 2. Gli atti sono ritornati alla Sezione degli stranieri affinché rilasci a _____, cittadina iugoslava, il permesso di dimora richiesto. 3. La richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta. 4. Non si prelevano tasse né spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 700.– a titolo di ripetibili. 5. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.